



Comune di PIAGGINE

Provincia di Salerno

Piazza Umberto Primo n.9 – 84065 – Piaggine (SA)

Sito web <http://www.piaggine.gov.it> - e-mail: info@piaggine.gov.it

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

N. REVISIONE	DELIBERA	DATA
ADOZIONE	D.C.C. n.22	20.11.2018

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

f.to Prof. Nicola RIZZO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Antonio MARTORANO



SOMMARIO

FINALITA' E COMPITI	3
ART. 1 - FUNZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.....	3
ART. 2 - ELENCO DELLA COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	3
ART. 3 - COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	3
ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.....	4
ART. 5 - RAPPRESENTATIVITÀ DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI....	4
ART. 6 - PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	4
ART. 7 - ELEZIONE DELLA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.....	5
ART. 8 - DIMISSIONI E REVOCÀ DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE.....	5
ART. 9 - SEGRETERIA DELLE ADUNANZE.....	6
ART. 10 - CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO DELLE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	6
ART. 11 - LUOGO DELLE ADUNANZE	7
ART. 12 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE.....	7
ART. 13 - DECISIONI DELLE COMMISSIONI	8
ART. 14 - PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE.....	8
ART. 15 - VERBALIZZAZIONE DELLE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI.....	8
ART. 16 - NORMA GENERALE	9
ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE.....	9
ART. 18 - PUBBLICITÀ	9

FINALITA' E COMPITI

1. Le commissioni consiliari permanenti sono istituite per un più incisivo svolgimento delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza del Consiglio Comunale, nonché per la presentazione di proposte di deliberazione, ordine del giorno e motivi nel Consiglio comunale.
2. Le commissioni consiliari permanenti si riuniscono per esprimersi sulle materie di propria competenza ed in particolare sulle proposte di deliberazione, ordine del giorno e mozioni presentate dal Consiglio comunale dagli aventi diritto ai sensi del vigente Regolamento comunale.

ART. 1 - FUNZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Le Commissioni Consiliari Permanentie esercitano le funzioni stabilite dalle deliberazioni del Consiglio Comunale.
2. Per il proprio funzionamento le Commissioni Consiliari Permanentie utilizzano le risorse e gli strumenti disponibili per il Consiglio Comunale.
3. Le Commissioni, relativamente alle materie di propria competenza, possono organizzare consultazioni ed audizioni di organismi associativi, forze sociali, politiche ed economiche, il cui programma è deciso dalla Commissione.

ART. 2 - ELENCO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Le Commissioni Consiliari Permanentie sono istituite in numero di 2 (DUE) ed hanno rispettivamente competenza nelle seguenti materie:
 - a) Bilancio e Tributi;
 - b) Urbanistica – Edilizia privata e pubblica – Lavori pubblici;

ART. 3 - COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Entro sessanta giorni dalla prima seduta il Consiglio Comunale, può provvedere alla costituzione delle Commissioni Consiliari Permanentie previste dal presente Regolamento, che restano in carica per tutta la durata del Consiglio.
2. La costituzione delle Commissioni Consiliari Permanentie avviene attraverso una deliberazione del Consiglio Comunale, contenente la composizione di ogni Commissione, sulla base delle indicazioni del presente regolamento. Analogamente si procede nei casi di sostituzione di Consiglieri dimissionari dalla propria Commissione e nei casi in cui la modifica della composizione dei Gruppi Consiliari rende necessaria una distribuzione delle presenze nelle Commissioni.

ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Ogni Commissione Consiliare Permanente è composta da Consiglieri Comunali con principi di proporzionalità.
2. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Comunale, non possono far parte delle Commissioni il Sindaco e gli Assessori.
3. Ogni Consigliere Comunale può rinunciare a far parte delle Commissioni Consiliari Permanenti, comunicandolo in forma scritta al Presidente della commissione, purché il suo Gruppo Consiliare garantisca la presenza di almeno un Consigliere in ogni Commissione.
4. L'indicazione della distribuzione e dei nominativi dei Consiglieri di ogni Gruppo nelle Commissioni Consiliari è proposta dal Capogruppo nella seduta di costituzione delle relative Commissioni.
5. I Consiglieri assenti dalla riunione della Commissione Consiliare Permanente di cui fanno parte possono essere sostituiti a tutti gli effetti dal proprio Capogruppo o da un altro Consigliere da questi delegato per iscritto.

ART. 5 - RAPPRESENTATIVITÀ DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Ai fini del numero legale per la validità delle riunioni e nelle votazioni, ogni Consigliere nella Commissione Consiliare Permanente di cui fa parte, esprime un voto.

ART. 6 - PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Ogni Commissione Consiliare Permanente provvede ad eleggere nel suo seno un Presidente ed un Vicepresidente.
2. Il Presidente convoca e presiede la riunione della Commissione e ne stabilisce l'ordine del giorno, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento. Egli esercita tutte le funzioni previste dal Regolamento e cura l'efficace esercizio delle competenze della Commissione e l'attuazione delle sue decisioni.
3. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in casi di assenza o di impedimento temporaneo. In caso di contemporanea assenza di Presidente e Vicepresidente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano per legge fra i componenti della Commissione.

ART. 7 - ELEZIONE DELLA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Presidente e il Vicepresidente di ogni Commissione sono eletti nella prima seduta della Commissione. La seduta è convocata dal Presidente del Consiglio comunale, che la presiede sino all'elezione del Presidente. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente avviene a scrutinio palese ed i voti espressi. Nelle votazioni per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente delle Commissioni i Consiglieri che le compongono non possono farsi sostituire. Nella prima votazione risulta eletto Presidente il Consigliere che abbia ottenuto il voto di Consiglieri che rappresentino la maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.
2. Nessun Consigliere può essere eletto Presidente in più di una commissione.
3. Eletto il Presidente, si procede all'elezione del Vicepresidente. Risulta eletto il Consigliere che nella prima votazione ottiene il voto di Consiglieri che rappresentino il maggior numero di Consiglieri Comunali

ART. 8 - DIMISSIONI E REVOCÀ DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

1. In caso di dimissioni del Presidente di una Commissione Consiliare Permanente o di sua cessazione dalla carica di Consigliere, essa è convocata dal Vicepresidente o, in caso di sua vacanza, dal Presidente del Consiglio comunale, entro i dieci giorni successivi, per provvedere all'elezione del nuovo Presidente con le modalità di cui al precedente art. 7. In caso di dimissioni del Vicepresidente la Commissione è convocata entro i dieci giorni successivi dal Presidente per l'elezione del nuovo Vicepresidente.
2. Il Presidente e il Vicepresidente di una Commissione Consiliare Permanente possono essere revocati dalla Commissione, con l'approvazione di una mozione di revoca sottoscritta *da un numero di Consiglieri membri della Commissione che rappresentino almeno un terzo dei Consiglieri Comunali*. dal Presidente del Consiglio comunale, al quale la mozione deve essere presentata, provvede a convocare, entro i quindici giorni successivi, la Commissione con all'ordine del giorno la votazione della mozione che è votata palesemente ed è approvata se ottiene il voto favorevole di Consiglieri che rappresentino, la maggioranza dei Consiglieri Comunali. La mozione proponente la revoca del Vicepresidente è presentata al Presidente della Commissione che procede come sopra. In caso di revoca del Presidente di una Commissione Consiliare Permanente, il Vicepresidente della Commissione o, in caso di sua vacanza, dal Presidente del Consiglio comunale è tenuto a convocare la Commissione nei successivi dieci giorni con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente. In caso di vacanza del Presidente e del Vicepresidente, le Commissioni Consiliari Permanenti sono convocate, per l'esercizio delle proprie funzioni, dal Presidente del Consiglio comunale.

ART. 9 - SEGRETERIA DELLE ADUNANZE

1. La funzione di Segretario delle adunanze è svolta da personale dipendente a tal fine nominato dal Segretario Comunale.
2. Il Segretario dell'adunanza assiste il Presidente della Commissione, redige il verbale e svolge gli altri compiti stabiliti dal Regolamento.
3. Gli uffici comunali offriranno alle Commissioni Comunali il supporto tecnico amministrativo necessario e la massima collaborazione nella predisposizione delle proposte.

ART. 10 - CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO DELLE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Presidente del Consiglio comunale assegna gli atti al commissione permanente competente in materia
2. Ogni Commissione Consiliare Permanente è tenuta a svolgere tutte le adunanze necessarie per esercitare efficacemente le sue funzioni.
3. Le adunanze delle Commissioni Consiliari Permanenti sono convocate dal proprio Presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento.
4. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi al Presidente del Consiglio comunale o dagli Assessori competenti. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle Commissioni le proposte di deliberazioni sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi.
5. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo possibile, riferendo al Consiglio sul lavoro svolto con una relazione presentata dal Presidente o da un delegato della Commissione, esposta all'Assemblea subito dopo l'illustrazione dell'argomento fatta al Presidente del Consiglio comunale o dall'Assessore competente. Il Presidente è tenuto, entro dieci giorni, a convocare la Commissione su un determinato argomento, ovvero a inserire un argomento al primo punto dell'ordine del giorno di una adunanza già convocata, quando lo richiedano in forma scritta Consiglieri componenti della Commissione che rappresentino un terzo dei Consiglieri Comunali.
6. Nell'esercizio pieno delle loro funzioni, in via straordinaria, le commissioni permanenti potranno essere convocate su argomenti di carattere più generale rispetto alle materie di propria stretta competenza, qualora ne facciano richiesta scritta i consiglieri componenti la commissione che rappresentino un terzo del Consiglio Comunale. In tal caso il Presidente è tenuto a procedere ai sensi del comma precedente. Qualora siano trascorsi dieci giorni da quando una proposta di deliberazione, di mozione o di ordine del giorno è stata assegnata

all'esame della Commissione senza che essa sia stata inserita al suo ordine del giorno, a richiesta di un Consigliere membro della Commissione, formulata in forma scritta o verbalmente in apertura di una seduta, essa deve essere inserita all'ordine del giorno di una seduta che si svolga entro i dieci giorni successivi. Per le deliberazioni proposte dalla Giunta la richiesta può essere formulata dal Sindaco o da un Assessore. Qualora il Presidente di una Commissione Consiliare Permanente non provveda a convocare la Commissione in termini utili per ottemperare a quanto stabilito dallo Statuto, dai Regolamenti, da una deliberazione o da una mozione del Consiglio Comunale, il Sindaco può intimargli di provvedere entro una determinata scadenza e, ove persista l'inadempienza, convocare in sua vece la Commissione.

7. Le adunanze delle Commissioni Consiliari Permanenti sono convocate in forma scritta con almeno quarantotto ore di anticipo, riducibili a ventiquattro per motivate riunioni d'urgenza. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno relativi alle adunanze di cui al comma successivo possono essere recapitati con 24 ore di anticipo. Con lo stesso avviso di convocazione possono essere convocate più adunanze. Non possono essere convocate più di due adunanze della Commissione nello stesso giorno. Salvo specifica autorizzazione del Sindaco, le Commissioni Consiliari Permanenti non possono riunirsi nei giorni in cui è convocata la riunione del Consiglio Comunale. Copia della convocazione e dell'ordine del giorno delle Commissioni Consiliari Permanenti è inviata al Presidente del Consiglio comunale e ai Capigruppo Consiliari e ai Presidenti delle Commissioni consultive.

ART. 11 - LUOGO DELLE ADUNANZE

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti si riuniscono a Palazzo Comunale. Esse possono eccezionalmente riunirsi in altri luoghi del territorio cittadino qualora sia deciso dalla Commissione in una precedente riunione.

ART. 12 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute delle Commissioni sono valide se ad esse partecipano Consiglieri che le compongono o Consiglieri che li sostituiscono, che rappresentino la maggioranza dei Consiglieri Comunali.
2. Il Presidente della Commissione, a partire dall'ora stabilita nell'avviso di convocazione, constatata attraverso il Segretario la presenza del numero legale necessario per la validità della seduta, può dichiarare aperta la seduta per procedere all'esame dei punti all'ordine del giorno. Trascorsi 30 minuti dall'ora stabilita nell'avviso di convocazione, il Segretario procede, a richiesta del Presidente o di un Consigliere membro della Commissione o di un Consigliere che lo sostituisca, a verificare la presenza del numero legale. In caso di esito negativo il

Presidente dichiara deserta o chiusa la seduta. Qualora, successivamente all'apertura di una seduta, il Presidente constati in qualsiasi momento che il numero legale necessario per la validità della sia venuto meno, dichiara chiusa la seduta.

ART. 13 - DECISIONI DELLE COMMISSIONI

1. Salvo diverse disposizioni del Regolamento, le decisioni delle Commissioni sono assunte con il voto favorevole di componenti che rappresentino un numero di Consiglieri che costituisca la maggioranza dei Consiglieri rappresentati dai componenti votanti. Le votazioni avvengono in forma palese.
2. Possono partecipare alle sedute delle Commissioni, con facoltà di prendere la parola, il Presidente del Consiglio Comunale ed i Capigruppo qualora non siano membri delle commissioni.
3. Le commissioni consiliari, alternativamente alle materie di propria competenza, possono invitare alle proprie sedute per consultazione e/o audizione persone di provata esperienza e competenza nelle materie in discussione, senza che ciò comporti impegno di spesa. Ai fini della tutela del diritto alla privacy di tutti, gli esperti non possono assistere alle sedute segrete.

ART. 14 - PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze delle Commissioni Consiliari Permanenti sono pubbliche. La pubblicità delle Commissioni è assicurata attraverso la possibilità di assistervi per un numero di cittadini compatibile con le dimensioni del luogo di riunione.
2. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità della seduta può arrecare grave nocimento agli interessi del Comune.

ART. 15 - VERBALIZZAZIONE DELLE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI

1. Delle adunanze delle Commissioni Consiliari Permanenti viene tenuto, a cura della Segreteria della riunione, un verbale sintetico contenente l'elenco degli argomenti esaminati, le eventuali decisioni assunte ed i voti espressi. Esso è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è approvato al termine della seduta o nella seduta successiva.
2. Di norma delle adunanze delle Commissioni è effettuata la registrazione a mezzo di apposito impianto. I supporti contenenti le registrazioni non hanno valore di verbale ma di "resoconto non corretto". Nessuno può diffondere o riprodurre il verbale al di fuori delle sedute istituzionali. Qualora l'argomento sia stato trattato in seduta segreta, è vietata la diffusione del contenuto stesso della discussione.

ART. 16 - NORMA GENERALE

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, dopo la relativa deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva è pubblicata per 15 giorni all'albo pretorio del comune ai soli fini di pubblicità – notizia.
2. Esso sostituisce ed abroga precedenti regolamenti e disciplinano il funzionamento delle Commissioni consiliari

ART. 18 - PUBBLICITÀ

1. Copia del presente regolamento viene pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Piaggine.